

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE AURORA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA SALICCHI 711/Y

Numero REA: LU - 252146

Codice fiscale: 02650930460

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto 114208/31471

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1 della legge 381/91, una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "**cooperativa sociale Aurora**".

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 2 (Sede)

La società ha sede nel Comune di Lucca.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nel cui territorio di competenza ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- * attività edile di ristrutturazione e manutenzione di immobili, rifacimento intonaci, imbiancature, tinteggiature, verniciature, installazione infissi;
- * impiantistica idraulica ed elettrica;
- * servizi di pulizia e disinfestazione di impianti ed edifici civili ed industriali. Servizi di pulizia straordinari per il ripristino di locali e impianti nuovi o ristrutturati, trattamenti

protettivi per superfici quali cotto e parquet, sanificazione di moquette, lavaggio aereo di vetrate e pareti esterne;

* organizzazione e gestione di "Servizi Ambientali", quali raccolta, trasporto e commercializzazione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche con mezzi manuali e mezzi meccanici, la gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, il riuso, il riciclaggio, il trattamento di cernita dei rifiuti su indicati; lo stoccaggio dei rifiuti urbani, compresa la raccolta differenziata, i rifiuti speciali pericolosi e non, lo smaltimento dei rifiuti in conto proprio ed in conto terzi, la bonifica delle aree inquinate;

* attività di ritiro preventivo e recupero dei manufatti a "fine vita" e non, derivanti dalle attività delle utenze private, di uffici pubblici e privati, di attività commerciali e da attività industriali, riparazione e ri-commercializzazione di elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche altrimenti destinate ai circuiti di smaltimento; lo smontaggio selettivo delle apparecchiature su indicate, qualora non riparabili, la cernita delle parti ancora commerciabili singolarmente e collettivamente, la selezione, il recupero ed il riciclaggio delle plastiche, dei metalli, dei componenti vetrosi e a base silicea tipici dei manufatti elettrici ed elettronici allo stato in cui si trovano e trattati in formato commerciale. Il magazzinaggio delle apparecchiature sia da riparare che da smaltire, il magazzinaggio delle apparecchiature riparate e singole componenti che possono essere commercializzate, gestione di isole ecologiche;

* attività di raccolta e valorizzazione della frazione "verde" intesa come rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata direttamente e/o per conto terzi e da sfalcio di essenze, erbacee, di cereali, od altro, coltivate in pieno campo e non, la potatura generata dalla coltivazione delle piante di qualsiasi tipo, atta a essere valorizzata successivamente in processi bio-meccanici come ammendante agricolo, come foraggio sotto qualsiasi forma, destinato anche all'alimentazione animale, sia come prodotto "fresco" sia come trattato sotto forma di rotoballe o pellets o altre forme commerciali. Lo stoccaggio e la commercializzazione delle essenze erbacee sia allo stato fresco che nelle forme commerciali. Frazioni di verde destinate al processo di fermentazione biologica, o altro processo che tragga da essa la componente energetica utile al recupero e reimpiego della totalità o di una parte di essa che abbiano finalità di recupero, riutilizzo, riciclaggio. Sperimentazione, anche in accordo con Enti Universitari e di ricerca, di processi ed impianti atti a raggiungere lo scopo sopra indicato, la commercializzazione dei prodotti e lo sviluppo e gestione di impianti derivati dai processi utili al raggiungimento di quanto sopra descritto;

* raccolta differenziata di abiti e capi di abbigliamento usati; da attuare mediante sistemi così detti "porta a porta" attraverso la consegna preventiva di sacchi specifici, o mediante i tipici "contenitori stradali". La raccolta potrà essere effettuata anche in accordo preventivo con Enti ed Organizzazioni religiose e non, a sfondo sociale e caritatevole, la selezione manuale e automatica per tipologia di tessuto, di foggia, di qualità costruttiva, di possibilità di riuso, di destinazione commerciale, quindi a titolo non esaustivo, abiti, scarpe, copri-capi, capi di intimo, e quant'altro è usato come vestiario personale dalle utenze civili, corpi militari, corpi sanitari, di qualunque tipo e foggia. Lo stoccaggio sia dell'abbigliamento usato non trattato che dell'abbigliamento che ha subito trattamenti finalizzati alla commercializzazione; la igienizzazione dei capi destinati al recupero e ri-commercializzazione mediante sistemi di lavaggio chimico-fisici o biologici; la vendita diretta ed indiretta dei capi recuperati che hanno le caratteristiche qualitative e igienico-sanitarie atte all'utilizzo umano;

* sistemazione agraria e forestale, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato e oasi naturalistiche, di produzione e commercializzazione di prodotti orto floro-

vivaistici;

- * movimento terra, lavori di bonifica, pulizia e manutenzione strade e fossi;
- * servizi di facchinaggio, traslochi, trasporto di merci per conto terzi, consegna a domicilio di plichi e pacchi in genere;
- * attività di custodia, vigilanza e manutenzione di parcheggi e della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
- * servizi di lavaggio a autoveicoli e motoveicoli;
- * gestione di campeggi ed aree attrezzate per la sosta, gestione di esercizi pubblici di ristorante, pizzeria, bar;
- * gestione di stabilimenti balneari, arenili;
- * attività di sartoria, taglio e cucito (anche per conto terzi);
- * prestazioni di digitalizzazione di documenti, copisteria, traduzioni, amministrazione, contabilità e segreteria in genere;
- * allestimento di call center nell'ambito amministrativo comunque al di fuori dei settori riservati per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla cooperativa;
- * servizi di allestimento di seggi elettorali, comprese la messa a disposizione, la predisposizione, l'integrazione e la riparazione del materiale e montaggio dei tabelloni per l'affissione degli stampati di propaganda;
- * organizzazione e gestione di servizi cimiteriali e di impresa funeraria comprese le operazioni di sepoltura, esumazione e estumulazione, pulizie, manutenzioni aree a verde cimiteriali, progettazione, realizzazione e manutenzione dei manufatti, reti di servizio – fognaria, idrauliche ed elettriche compresa l'illuminazione votiva, automazione cancelli e smaltimento dei rifiuti cimiteriali. Informatizzazione di procedure inerenti le concessioni cimiteriali;
- * organizzazione e attività di custodia, vigilanza e di manutenzione di depositi bagagli, di musei e pinacoteche, di biblioteche, di centri culturali, di impianti sportivi, di parchi giochi sia pubblici che privati;
- * organizzazione di attività culturali, attività di documentazione e ricerca, compresa la gestione di servizi bibliotecari e museali;
- * gestione di spazi per la cura degli animali al fine della loro tutela e protezione, di servizi accessori e di ricovero e cimiteriali;
- * organizzazione e gestione di servizi di back e front office per enti pubblici e privati.

5.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

5.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

5.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa;
- c) che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi statutari o i cui interessi siano coerenti e compatibili con l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art.26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresen-

tati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2476, comma secondo, c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.15 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla stessa.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
 - c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed

e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) statuto ed atto costitutivo dell'ente.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-

tualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Conferimenti e quote)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale sociale.

Le quote complessive detenute da ciascun socio non possono essere superiore ai limiti di legge.

Art.10 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt.2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del *de cuius*.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di

nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, primo comma, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle partecipazioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI VOLONTARI

Art. 19 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- quota di capitale che intendono sottoscrivere;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 15, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

Art. 21 (Regolamento)

In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 22 (Assemblea speciale)

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 23 (Nomina del collegio sindacale)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.1.1992 n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.24.

Art. 26 (Ristorni)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n.142/01 e successive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da specifico regolamento.

TITOLO VII: DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 27 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo e la determina degli eventuali relativi compensi nei limiti di quanto stabilito dal comma 2, articolo 3 del d.lgs. 112/2017;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art.2543 e dal d.lgs. 112/2017 dell'organo di e la determina dei relativi compensi;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 28 e 29.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia cia-

scuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 30 (Votazioni)

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, comma secondo. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 6, terzo comma, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega

non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII: ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie escluse per legge, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 35 (Metodi decisionali semplificati)

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 39, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di

fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 36 (Metodo decisionale collegiale)

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge o lo imponga l'Assemblea dei soci, la Cooperativa procede alla nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dalla legge. I sindaci deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,11 e 13 del D.lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida indicate dalle leggi in materia.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci, iscritti al registro dei revisori, esercitano anche il controllo contabile.

Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, o nei casi previsti per legge, è esercitato da un revisore legale (o da una società di revisione), ai sensi degli articoli 2409-bis del codice civile.

TITOLO X: TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 40 (Trattamento economico)

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del d.lgs. 112/2017.

Art. 41 (Regolamento interno)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art.6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 42 (Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale)

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ritorno, così come previsto dal precedente art.26. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di

deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Cause di scioglimento)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) nelle altre ipotesi previste per legge.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea dei soci eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.25, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Co-

mitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli utili;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e gli utili eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 – (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Livorno, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Quanto sopra salvo quanto previsto dalla legge ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in attuazione della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, in materia di tentativo di preventiva mediazione.

Le modifiche dell'atto costitutivo, che introducono, modificano o sopprimono clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, del codice del terzo settore d.lgs. 117/2017 e delle norme sull'impresa sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

Firmato: Bertacco Ilaria - Amelia Moroni - Roventini Armando - Pekni Radmila - Andrea Rossi - Damiano Sabbioni - Elisa Romani - Torre Nicola Giovanni - Domenico Costantino

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.